

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
Provincia di Bergamo

PRECISAZIONE ALLE NORME TECNICHE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PGT
Articolo 13, comma 14 bis, legge regionale 12/2005 e s.m.i.

RELAZIONE

Premessa

L'articolo 13, comma 14bis, della Legge Regionale 12/2005 prevede la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, di procedere alla correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica, interpretazione autentica e precisazioni degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia con la pubblicazione sul BURL.

Le precisazioni proposte intendono facilitare l'applicazione ed esplicitazione di disposizioni già previste dall'apparato normativo del PGT vigente.

Di seguito si descrivono nel dettaglio le precisazioni agli atti del P.G.T. vigente senza apportare alcuna modifica all'impianto delle norme.

Descrizione delle correzioni, rettifiche ed integrazioni apportate agli atti del PGT

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Articolo 54 MANUFATTI PROVVISORI E PISCINE

La precisazione dell'art. 54 ha la finalità di meglio precisare gli aspetti tecnici attinenti il quadro realizzativo dei manufatti destinati a piscine, ovvero all'applicazione delle distanze di detto manufatto dai confini.

Il testo dispone che la distanza dai confini sia di 3,00 ml senza fornire alcuna puntuale indicazione rispetto alla distanza dalle strade.

La precisazione, dunque, volge a chiarire che in prossimità di strade la realizzazione di piscine segue il regime del codice della strada sia che si tratti di ambiti all'interno del centro abitato piuttosto che esterne tenuto conto della classificazione della strada.

Laddove il codice della strada all'interno del centro abitato non stabilisce distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione, si applica la distanza minima di ml. 1,50.

2. ART. 55 INCENTIVI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

La necessità di intervenire nell'ambito dell'articolo 55 è quello di chiarire ulteriormente il suo campo di applicazione.

Fermo restando che la premialità indicata dal medesimo articolo opera nel limite massimo del 5% della volumetria complessiva consentita e che la stessa sia ottenibile per effetto di un progetto energetico specifico e certificato, i parametri dimensionali (altezza e superficie) che determinano il volume potranno essere modificati nel medesimo limite percentuale.

Si precisa altresì che le misure d'incentivazione di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da disposizioni statali e/o regionali.